

(N. 3030)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 1° aprile 1953 (V. Stampato N. 3256)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Utilizzazione del limite di impegno di cui all'articolo 2
della legge 1° ottobre 1951, n. 1141

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare entro l'esercizio 1954-55 le quote non usufruite dei limiti di impegno di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'articolo 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576, per la costruzione di case per senza tetto, ai sensi dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.